

N. 00904/2014REG.PROV.COLL.
N. 01141/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2013, proposto da Raffaele Ernesto, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Memeo, con domicilio eletto presso Stefano Oliva in Roma, viale Regina Margherita n. 262;

contro

Comune di Andria, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini n. 73 sc. B int. 2.;

nei confronti di

Nicola Riflettore, non costituito;

per la riforma

della sentenza breve del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 04634/2012, resa tra le parti, concernente graduatoria definitiva per assegnazione alloggi erp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Memeo e De Candia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso al T.A.R. per la Puglia, il sig. Raffaele Ernesto impugnava la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. (edilizia residenziale pubblica) nel Comune di Andria.

Il ricorrente, ritenendo insufficienti i 5 punti assegnati dalla commissione territoriale nella formazione della graduatoria E.R.P., chiedeva al Tribunale che gli fossero riconosciuti, a termini dell'art. 6, comma 1, lett. b1) della legge regionale n. 54/1984, ulteriori 5 punti, con l'attribuzione quindi di complessivi dieci punti.

Il T.A.R. con sentenza n. 751/2012, accogliendo parzialmente il ricorso, riconosceva al sig. Ernesto ulteriori 4 punti in graduatoria.

Avverso la sentenza proponeva appello il Comune di Andria.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4634, pubblicata il 29 agosto 2012, resa ai sensi degli artt. 38 e 60 cod. proc. amm., ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha respinto in toto il ricorso di primo grado proposto dal sig. Raffaele Ernesto.

Avverso la sentenza il sig. Raffaele Ernesto ha proposto ricorso ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ..

Si è costituito in giudizio il Comune di Andria che ha chiesto di rigettare il

ricorso per revocazione perché inammissibile e infondato.

La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 12 novembre 2013.

Prima di esaminare i motivi addotti dal signor Raffaele Ernesto a giustificazione del ricorso per revocazione da lui avanzato, è necessario premettere che, a termini dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, richiamato dall'art. 106 del c.p.a., le sentenze d'appello possono essere impugnate per revocazione se esse sono effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Ricorre questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Secondo consolidata giurisprudenza l'errore di fatto, in particolare, deve rispondere a tre distinti requisiti: esso deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; deve consistere in una mera svista di carattere materiale; tra la pronuncia e l'errore di fatto deve esistere un rapporto causale tale che una volta eliminato l'errore, cada il presupposto su cui la pronuncia è basata e senza il quale essa non può sorreggersi (C.d.S., Ad. Pl., n. 1 del 10.1.2013, C.d.S., sez. V, n. 2111 del 16.4.2013).

L'errore deve inoltre apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (C.d.S., sez. VI 25 maggio 2012, n. 2781; 5 marzo 2012, n. 1235)

L'errore di fatto revocatorio si sostanzia quindi in una svista o abbaglio dei sensi che ha provocato l'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio (ritualmente acquisiti agli atti di causa), determinando un contrasto tra due diverse proiezioni dello stesso oggetto, l'una emergente dalla sentenza e l'altra risultante dagli atti e documenti di causa. Esso, pertanto, "...non può (e non deve) confondersi con quello che coinvolge l'attività valutativa del giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore per eliminare l'ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o abbaglio dei sensi..."(C.d.S., sez. III, 1° ottobre 2012, n. 5162; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587; 1 dicembre 2010, n. 8385).

Pertanto, l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice, di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, "...così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo..." C.d.S., sez. III, 24 maggio 2012, n. 3053). L'errore di fatto revocatorio non ricorre, invece, nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali ovvero di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita. Tutte ipotesi

queste che danno luogo, se mai, ad un errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione (che altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento).

Orbene, il sig. Raffaele Ernesto chiede la revocazione della sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato n 4634, pubblicata il 29 agosto 2012, assumendo che la stessa sarebbe stata adottata poggiando su tre errori di fatto.

Con un primo motivo egli evidenzia che nella motivazione della sentenza è dato leggere: "Considerato che l'appello proposto dal comune è fondato in quanto:

e) il sig. Ernesto ha chiesto il punteggio per la causale di cui alla lettera b1) per la prima volta in sede di opposizione alla graduatoria provvisoria e non in sede di redazione della domanda di partecipazione alla selezione;

f) è pacifico che il sig. Ernesto occupa abusivamente il locale di viale Virgilio 7 sin dal 2002 e che risulta moroso al pagamento del canone pattuito nella relativa convenzione;

g) contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., risulta per tabulas, che il comune ha coltivato idonee iniziative per la regolarizzazione della posizione del sig. Ernesto (due diffide comunicate rispettivamente nel 2002 e nel 2006 ed un atto di citazione davanti al Tribunale civile, notificato nel 2009, per ottenere il rilascio dell'immobile occupato abusivamente)".

Ad avviso del signor Raffaele Ernesto sarebbero state attribuite al T.A.R. affermazioni palesemente mai fatte e dando, su tale errato presupposto, ragione al Comune di Andria, il Consiglio di Stato sarebbe incorso in un tipico errore di fatto che, dall'esame della sentenza, si rivelerebbe "decisivo", non essendovi altre argomentazioni a sostegno della stessa

sentenza.

Orbene, dal primo motivo di censura non si evincono concrete obiezioni a quanto dedotto nella sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4634/2012 alla lettera e), e non vengono evidenziati errori di fatto del giudice così da giustificare il ricorso per revocazione, non dimostrandosi in concreto che il sig. Ernesto non sia moroso nel pagamento del canone dell'appartamento occupato in viale Virgilio 7 (lettera f della sentenza), né che il Comune, riscontrato lo stato di abusività, abbia adottato le iniziative indicate alla lettera g) della sentenza per regolarizzare la posizione ed ottenere il rilascio dell'immobile.

Con il secondo motivo di revocazione si assume che la sentenza di primo grado, evidenziando che il "difetto di provvedimenti formali attestanti la cessazione del contratto di assegnazione e il recupero del possesso dell'immobile da parte del Comune, pacificamente mai avvenuto", dimostrerebbe chiaramente la mancanza di un titolo giudiziale, accertativo dell'illegittimità dell'occupazione, da porre in esecuzione al fine di ottenere il recupero coattivo dell'alloggio ed, infatti, detta sentenza parla di "provvedimenti formali", e non di "atti formali".

Ebbene nella sentenza di questo Consiglio di Stato, alla citata lettera g), oltre alle iniziative adottate dal Comune tra gli anni 2002 e 2006 per il recupero del credito e la regolarizzazione della posizione dell'interessato, viene richiamata la citazione in Tribunale, avanzata dal Comune stesso nell'anno 2009 per il rilascio dell'immobile, nel presupposto che esso fosse ormai occupato abusivamente.

Nella sentenza viene rilevato solo ciò e non è detto che vi sia un titolo giudiziale accertativo già esistente e il Giudice di appello ha solo preso in

considerazione le iniziative assunte dall'amministrazione al riguardo.

Anche dall'esame del secondo motivo non si evincono, pertanto, elementi giustificativi di un ricorso per revocazione.

Parimenti inconferente è il terzo motivo evidenziato nel ricorso per revocazione, laddove si assume che il punteggio per la causale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b1) della legge regionale n. 54/1984, non poteva essere attribuito al sig. Raffaele Ernesto, perché non richiesto, nelle domande di partecipazione alla selezione.

Nel caso di specie, non sussiste, infatti, un errore di fatto, che rende ammissibile il ricorso per revocazione, perché viene lamentato, invece, un eventuale errore di diritto, come tale insuscettibile di essere dedotto con il rimedio della revocazione.

I presunti errori di fatto denunciati nel caso di specie attengono, con evidenza, alla interpretazione e valutazione degli atti e documenti di causa effettuata dal Consiglio di Stato in sede di appello e non è certo di natura percettiva, ma, semmai, valutativa, con riguardo alla interpretazione delle disposizioni legislative e statutarie e delle norme regolamentari del Comune e non può essere ammesso il rimedio di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c., dato che si verte su un punto controverso sul quale, nella sentenza, il Collegio si è pronunciato.

In mancanza dei presupposti espressamente previsti per l'ammissibilità del gravame come sopra specificati, il ricorso non può che essere dichiarato, pertanto, inammissibile, atteso che la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 4634/2012 pubblicata il 29.8.2012, risulta fondata su inoppugnabili elementi di fatto, coerentemente valutati, ed è adeguatamente motivata in ogni sua parte, mentre le censure dedotte, si ripete, riguardano solo

questioni di diritto e il merito della decisione, in quanto tali non suscettibili di essere avanzate in sede di revocazione. Dette censure appaiono sostanzialmente rivolte ad un riesame della sentenza e a costituire un ulteriore grado di giudizio, non previsto dalla legislazione vigente.

Il Collegio ritiene, quanto alle spese del presente grado di giudizio, che esse debbano seguire la soccombenza e siano da liquidare in euro 2000,00 (duemila/00), in favore del Comune costituito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in misura di E. 2000,00 (duemila/00), in favore del Comune di Andria, costituito .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)